

ATTO DD 140/A1406C/2024

DEL 29/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Avviso di pubblicazione: incarichi convenzionali vacanti nel ruolo di assistenza primaria ad attività oraria (ex Continuità assistenziale) - rilevazione al 14 febbraio 2024.

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., del 28 aprile 2022, che dispone all'art. 34, comma 1, che *“Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione (...) pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente art 32”*, nonché le modalità di attribuzione stabilite dal medesimo art. 34;

Visto che il comma 5 dello stesso art. 34 del suddetto ACN individua i soggetti che possono concorrere, a diverso titolo, al conferimento degli incarichi vacanti come qui di seguito indicati:

a) per trasferimento:

ii) *“i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico ad attività oraria (ex continuità assistenziale) da almeno 2 anni in un'Azienda della Regione che pubblica l'avviso e quelli titolati in un'Azienda di altra regione da almeno 3 anni che al momento di attribuzione dell'incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta con un carico inferiore a 650 assistiti. Ai fini del computo del suddetto requisito è valutata la titolarità di incarico di continuità assistenziale ai sensi dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionabili ottenuti dal calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto può essere esercitato il diritto di trasferimento.”* Il comma 6 specifica che *“i medici già titolari di incarico nel ruolo unico di assistenza primaria a tempo indeterminato possono concorrere all'assegnazione solo per trasferimento”*.

Detti medici ai sensi dei commi 5 e 8 *“sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'articolo 22, comma 1.”* e *“in caso di pari posizione in graduatoria”* gli stessi *“sono graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea”*(comma 10);

b) per graduatoria: *“i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso”*. Tali medici *“sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:*

a) punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 195;

b) punti 5 a coloro che nell'ambito dell'Azienda, nella quale è vacante l'incarico ad attività oraria per il

quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico;

c) punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico". Per l'assegnazione di questi incarichi il comma 13 prevede una riserva in percentuale, "calcolata a livello regionale e distinta per incarichi a ciclo di scelta e incarichi ad attività oraria, come di seguito indicato:

a) 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;

b) 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina generale".

Il comma 14 dispone che "Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle riserve" di cui sopra "gli stessi vengono assegnati all'altra".

Ai sensi del comma 15 "gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi possono concorrere esclusivamente per una delle riserve" sopra riportate e "dichiarano nella domanda la riserva per la quale intendono concorrere" ed in caso di pari posizione in graduatoria, ai sensi del comma 8 "sono graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea" (comma 10);

c) "i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda".

Detti medici, secondo quanto previsto dal comma 9 "sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea" e sono interpellati successivamente ai medici di cui alle lettere a) e b) (trasferimento e graduatoria);

Con la circolare regionale prot. n. 1419/29.3 del 25 gennaio 2001, si è delegata la procedura relativa al conferimento degli incarichi dell'ex continuità assistenziale, alle Aziende Sanitarie e pertanto le percentuali di cui sopra verranno determinate da ciascuna Azienda a livello locale;

Secondo i dettami del medesimo art. 34 ACN 2022, comma 12, le ASR procederanno ad interpellare gli aspiranti al conferimento degli incarichi nel seguente ordine: trasferimenti, successivamente i medici inclusi in graduatoria ed infine i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione;

Considerato che con nota prot. 1141 del 16 gennaio 2024, è stata richiesta alle ASL la rilevazione annua degli incarichi resisi vacanti nel ruolo di assistenza primaria ad attività oraria, alla data del 14 febbraio 2023, ai sensi dei summenzionati articoli ACN 2022 e D.G.R. n. 37-5285 del 29 gennaio 2013 (AIR - per la Continuità assistenziale: integrazione art. 11 della D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006) a seguito della quale è stato predisposto apposito avviso pubblico di cui all'allegato 1) "Elenco degli incarichi vacanti nel ruolo di assistenza primaria ad attività oraria (ex Continuità assistenziale) 2023" e all'allegato 2) "Modalità per il conferimento di incarico a tempo indeterminato nel ruolo di assistenza primaria ad attività oraria (ex Continuità assistenziale)", che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Posto che la D.D. n. 2147 del 17 novembre 2022 "Approvazione della Graduatoria Regionale Definitiva di medicina generale valida per l'anno 2023 - Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale ai sensi art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i." è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 48 della L. 833/78 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- visto l'art. 9, comma 1, del D.L. 135 del 14 dicembre 2018 convertito in L. 12 dell'11 febbraio 2019;
- visto ACN 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 502/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 37-5285 del 29 gennaio 2013 "Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale - AIR per la Continuità assistenziale: integrazione art. 11 della D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006";
- vista la circolare regionale del 25 gennaio 2001 prot. n. 1419/29.3 di delega alle Aziende Sanitarie della procedura relativa al conferimento degli incarichi di continuità assistenziale;
- vista la D.D. n. 2147 del 17 novembre 2022 "Approvazione della Graduatoria Regionale Definitiva di medicina generale valida per l'anno 2023 - Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale ai sensi art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i." pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 2022;

DETERMINA

di disporre la pubblicazione degli incarichi vacanti nel ruolo di assistenza primaria ad attività oraria (ex Continuità assistenziale), secondo i dettami dell' art. 3, comma 5, dell'ACN 28 aprile 2022, di cui all'Allegato 1) "Elenco degli incarichi vacanti nel ruolo di assistenza primaria ad attività oraria, e all'Allegato 2) "Modalità per il conferimento di incarico a tempo indeterminato nell'ambito del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria" parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)
Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DD_All._1.pdf



2. DD_All._2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento